



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 04/02/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2549

Cont. 1155/98/CO - Sentenza n. 2021/12 del Tribunale di Lecce. Petranca Paolo e Marti Anna, genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petranca Matteo. Appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce. Ratifica incarico difensivo al Legale interno, Avv. Maria Rosaria Avagliano.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 17/1997 R.G. del Tribunale di Lecce, i coniugi Petranca Paolo e Marti Anna in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petranca Matteo, esponevano che, a causa della imperizia dei sanitari del Reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Galatina il loro figliolo aveva subito un gravissimo danno, non essendo stato tempestivamente diagnosticata la sua patologia e rendendo, pertanto, inutile l'intervento chirurgico effettuato presso l'Ospedale Gaslini di Genova, quando ormai il quadro clinico era compromesso. Chiedevano, pertanto, che fossero condannate al risarcimento dei danni nei confronti del piccolo Matteo Petranca, oltre che in loro favore, la USL LE/1, l'ASSITALIA S.p.a. e la USL LE/7. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Puglia.

Con sentenza 2021/2012 depositata il 18.09.2012 il Giudice di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della USL/1, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dai coniugi attori, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petranca Matteo e condannava la Regione Puglia e la USL LE/7 in liquidazione coatta amministrativa al pagamento in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio Matteo, della complessiva somma di Euro 643.265,23, oltre ad interessi legali, dalla data dell'illecito sino al saldo, sulla somma di Euro 893.503,50, devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata sino al 12.11.2002, e oltre agli interessi legali sino al saldo, sulla restante somma di Euro 273.755,00, devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata. Condannava, ancora, la Regione Puglia e la USL LE/7, in liquidazione coatta amministrativa, al pagamento in favore dei coniugi attori Petranca Paolo e Marti Anna della somma di Euro 122.352,00 ciascuno, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata sino al saldo, nonché a corrispondere ad entrambi la somma complessiva di Euro 50.000,00 oltre interessi legali sulla somma di Euro 25.000,00 dalla data della domanda a quella di effettivo versamento. Dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata dalla USL LE/7 nei confronti di Assitalia S.p.a., compensando tra le stesse le spese di lite. Condannava la Regione Puglia e la USL LE/7 alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 12.500,00 e poneva definitivamente a carico della Regione Puglia e della USL LE/7 le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.

Trattasi di sentenza assolutamente non divisibile poiché già all'udienza del 25.11.2002 il procuratore

dei coniugi attori depositava in giudizio copia degli atti di quietanza rilasciati dalla GCL nell'interesse di Assitalia S.p.A. che in data 12.11.2002 poneva a disposizione degli attori la somma di euro 774.685,00 a titolo di risarcimento, dei quali euro 154.937,00 in loro favore, ed euro 619.784,00 in favore del figliolo Petranca Matteo.

Essendo le predette somme state regolarmente accettate in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno, ed avendo gli interessati dichiarato di non aver più nulla a pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni azione penale e civile, la sentenza appare errata poiché il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere e non già condannare la Regione Puglia - che ebbe a dichiarare di voler profittare della transazione (art. 1304 c.c.) - al pagamento della somme indicate in dispositivo.

E' pertanto necessario proporre appello alla decisione di cui trattasi.

Conseguentemente, al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, il Presidente della G.R., con provvedimento adottato in via d'urgenza in data 17.05.2013 conferiva mandato difensivo all'Avv. Maria Rosaria Avagliano, legale interno dell'Avvocatura Regionale, di proporre l'impugnazione della sentenza n. 2021/2012 del Tribunale di Lecce in composizione monocratica, depositata in Cancelleria il 14.06.2013, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce (Codice U.P.B. 1.3.1.);

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla Legge R.P. 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza n. 2021/12 del Tribunale di Lecce in composizione monocratica dinanzi alla Corte di Appello di Lecce;

(Valore della controversia: euro 1.000.000,00 circa - Settore di spesa: Area Politiche per la Promozione per la Salute delle persone e delle Pari Opportunità - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale)

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di ratificare e confermare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di proporre appello dinnanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso la sentenza n.2021/2012 del Tribunale Civile di Lecce, in composizione monocratica, nei confronti degli attori nel giudizio di primo grado, a mezzo del Legale interno, Avv. Maria Rosaria Avagliano.

- Di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---